

RICHIESTA DI EMENDAMENTI

IN MERITO ALLA

**PROPOSTA PER I TERMINI E LE METODOLOGIE DA
ELABORARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 119(1) DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 DELLA COMMISSIONE
DEL 02 AGOSTO 2017 CHE STABILISCE
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL
SISTEMA DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA**

21 maggio 2019

I. Premessa

Con questo documento l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) intende illustrare le proprie valutazioni in merito alla Proposta predisposta da Terna in relazione ai termini e alle metodologie da elaborare ai sensi dell'articolo 119(1) del Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 02 Agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: Regolamento SO GL).

Le valutazioni sono effettuate sulla base di quanto disposto dagli articoli 4, 6 e 119 del Regolamento SO GL (a cui si rimanda per i dettagli) in materia di *LFC Block Operational Agreement* (di seguito: LBOA) In particolare, LBOA deve includere almeno tutti i termini e le metodologie listate dall'articolo 119(1) del regolamento stesso e deve essere sottoposto all'approvazione parziale delle competenti autorità di regolazione (limitatamente ai soli termini o metodologie di cui alle lettere c), h), q) e r) dell'articolo 119(1)).

Dal momento che l'Italia costituisce da sola un unico *LFC Block*, Terna ai fini della redazione del *LFC Block Operational Agreement* non è tenuta alla cooperazione con alcun ulteriore TSO, ma deve limitarsi esclusivamente a tenere in considerazione, qualora rilevanti, gli accordi operativi stipulati con gli altri TSO dell'area sincrona *Continental Europe*. Inoltre, ARERA è l'unica autorità competente per l'approvazione delle metodologie del sopracitato accordo.

II. La proposta di Terna

La proposta di Terna è stata consultata dal 3 agosto al 3 settembre 2018 in linea con quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento SO GL ed è stata sottoposta ad ARERA per le approvazioni di competenza in data 21 settembre 2018: il documento si compone di due sezioni, una prima dedicata ai termini e alle metodologie sulle quali ARERA è tenuta ad esprimersi e una seconda recante, per informazione, i restanti termini e metodologie previsti dal regolamento stesso. Di seguito si riassumono i contenuti della sola prima sezione, in quanto l'unica oggetto di valutazione.

Limiti di rampa per la produzione di potenza attiva (articolo 119(1)(c))

Terna intende prevedere un gradiente correlato ai programmi vincolanti redatti in conformità al Codice di rete.

Dimensionamento della FRR (Frequency Containment Reserve) (articolo 119(1)(h))

La FRR si suddivide in aFRR (coincidente con la riserva secondaria definita nel codice di rete) e in mFRR (assimilabile alla riserva pronta).

Il dimensionamento complessivo della FRR (inteso come somma di aFRR e mFRR) è determinato sulla base di una metodologia probabilistica correlata ai dati storici inerenti lo sbilanciamento del sistema elettrico nazionale e le attivazioni delle riserve: la riserva FRR deve essere in grado di fronteggiare efficacemente almeno il 99 % degli sbilanciamenti su base storica; inoltre il quantitativo di FRR deve essere tale da assicurare il mantenimento della frequenza della rete entro i parametri previsti dagli accordi relativi all'area sincrona *Continental Europe*. Il dimensionamento tiene altresì in considerazione il tempo di attivazione dei vari tipi di FRR e l'entità dell'incidente rilevante riferibile al *LFC Block* Italia: in particolare la FRR complessiva non deve essere inferiore all'entità dell'incidente rilevante stesso. Infine, Terna chiarisce che non intende avvalersi al momento di alcun accordo di condivisione delle riserve con i blocchi confinanti: di conseguenza Terna si approvigiona sul territorio nazionale dell'intera riserva FRR come emergente dai criteri di dimensionamento proposti

Azioni di coordinamento per il rispetto dei parametri della frequenza (articolo 119(1)(q))

Non sono previste azioni di coordinamento essendo Terna l'unico TSO agente nel proprio *LFC Block*

Misure per il contenimento dell'errore di frequenza con modifiche a consumo e produzione di potenza attiva (articolo 119(1)(r))

Terna intende fare ricorso agli ordini di bilanciamento come previsto nel Codice di rete

III. La posizione di Arera

ARERA ha analizzato nel dettaglio le metodologie sottoposte all'approvazione ai sensi del regolamento SO GL: di seguito si riportano le valutazioni in merito

Limiti di rampa per la produzione di potenza attiva (articolo 119(1)(c))

La proposta è condivisibile: in un assetto di tipo *central dispatch*, quale quello adottato in Italia, i programmi vincolanti di immissione rappresentano, infatti, lo strumento principale con il quale il gestore definisce i quantitativi di potenza attiva che possono essere prodotti in ogni minuto da ciascuna unità di produzione. Non è, quindi, necessario adottare specifiche ulteriori disposizioni in materia a livello di *LFC Block*.

Per completezza, comunque, si richiede a Terna di chiarire l'applicazione dei vincoli di rampa in potenza fra i programmi all'interno del Codice di rete e/o all'interno del LBOA.

Dimensionamento della FRR (Frequency Containment Reserve) (articolo 119(1)(h))

Allo stato attuale il dimensionamento della riserva secondaria è condotto secondo la normativa ENTSO-E (come specificato nel paragrafo 4.2 dell'allegato A22 al Codice di rete), tuttavia come è noto la suddetta normativa (derivata dalle prassi in essere a livello UCTE) è superata dalle previsioni di cui al Regolamento SO GL che prevede, appunto, la predisposizione di una apposita metodologia di dimensionamento a livello di ciascun *LFC Block*.

La metodologia proposta da Terna al riguardo si limita, tuttavia, a riprendere i principi generali per il dimensionamento previsti dal Regolamento SO GL senza, tuttavia, fornire alcun elemento di dettaglio in merito alle effettive modalità di calcolo che Terna intende adottare per dimensionare la aFRR.

Analoghe valutazioni valgono anche per la mFRR. Nel Codice di rete (paragrafo 4.3.2 dell'Allegato A22) ai fini del dimensionamento della terziaria rotante (cui la mFRR è assimilabile) si fa riferimento al ripristino completo della riserva secondaria e della riserva pronta e alla capacità di fronteggiare l'indisponibilità dell'unità di produzione con il programma di valore massimo. La metodologia proposta a livello di *LFC Block* (che dovrebbe aggiornare la prassi attualmente in essere in coerenza con gli obiettivi del Regolamento SO GL) non contiene, tuttavia, alcun riferimento a questi aspetti.

Si ritiene, pertanto, necessario che Terna provveda a emendare la metodologia di dimensionamento della FRR nei seguenti termini:

- a) esplicitare le formule matematiche (e/o le curve empiriche) che saranno utilizzate ai fini del dimensionamento della aFRR, con i relativi dati di *input* e dare indicazione degli ambiti geografici per i quali è effettuato il dimensionamento;
- b) esplicitare i criteri che saranno utilizzati per il dimensionamento della mFRR, chiarendo se e come si intenda preservare i principi attualmente riportati al riguardo nel paragrafo 4.3.2

dell'Allegato A22 al Codice di Rete), e dare indicazione degli ambiti geografici per i quali è effettuato il dimensionamento;

- c) illustrare le modalità con cui Terna intende assicurare che la somma di aFRR e mFRR sia in grado di fronteggiare almeno il 99% degli sbilanciamenti storici; indicare se la verifica è effettuata a livello di *LFC Block* oppure a livello di singolo ambito geografica; definire le modalità con cui Terna intende correggere i quantitativi di aFRR e mFRR qualora il dimensionamento con i criteri di cui alle lettere a) e b) non sia coerente con la suddetta verifica;
- d) definire l'entità quantitativa dell'incidente rilevante e indicare le modalità con cui Terna intende correggere i quantitativi di aFRR e mFRR qualora il dimensionamento con i criteri di cui alle lettere a) e b) risulti inferiore rispetto all'incidente rilevante stesso;
- e) definire la cadenza temporale con la quale è effettuato il dimensionamento.

Azioni di coordinamento per il rispetto dei parametri della frequenza (articolo 119(1)(q))

La proposta è condivisibile: Terna non è tenuta ad alcun coordinamento essendo l'unico TSO attivo nel proprio *LFC Block*

Misure per il contenimento dell'errore di frequenza con modifiche a consumo e produzione di potenza attiva (articolo 119(1)(r))

La proposta è condivisibile: avvalersi delle risorse di bilanciamento tramite opportuni ordini di dispacciamento è lo strumento principale con cui contenere l'errore di frequenza a valle dell'attivazione delle risorse di carattere automatico (riserva primaria e secondaria).

Si richiede, comunque, a Terna, per completezza, di riportare nella metodologia il riferimento ai capitoli, allegati e paragrafi del Codice di rete relativi agli ordini di dispacciamento.

IV. Ulteriori raccomandazioni

ARERA, pur non essendo formalmente tenuta ad esprimere una valutazione in merito alle altre metodologie incluse nel LBOA predisposto da Terna, intende comunque fornire alcune raccomandazioni in merito.

I criteri di dimensionamento della riserva RR dovrebbero essere ulteriormente dettagliati: invero Terna riporta gli stessi criteri riportati nel paragrafo 4.3.3 dell'Allegato A22, tuttavia anche in questo caso mancano i dettagli matematici relativi alla determinazione del fabbisogno, nonché le modalità con cui Terna intende assicurare la compatibilità del dimensionamento della RR con i criteri di cui all'Articolo 160 del Regolamento SO GL.

I limiti e i ruoli e le responsabilità per lo scambio e la condivisione di FRR e RR sono al momento non definiti in assenza di specifici processi al riguardo. Invero il quadro regolatorio relativo allo scambio di RR è stato approvato dalle competenti autorità di regolazione (e il relativo processo di scambio è in corso di implementazione), tuttavia, in coerenza con quanto espresso dalle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* in sede di valutazione delle metodologie inerenti il *synchronous area operational agreement*, ARERA condivide l'opportunità di posticipare la definizione dei limiti di scambio e delle relative responsabilità a valle della definizione anche delle regole relative allo scambio di FRR. Si raccomanda, pertanto, a Terna di aggiornare limiti, ruoli e responsabilità, non appena sia definito il quadro regolatorio inerente alle piattaforme Picasso e Mari per lo scambio di FRR ai sensi del Regolamento 2017/2195 (di seguito: Regolamento *balancing*) e siano definiti i relativi tempi di implementazione.

Per quanto riguarda lo scambio di FCR, si evidenzia, infine, che le eventuali modalità e limitazioni dovranno essere rese note con sufficiente anticipo rispetto ad una eventuale effettiva implementazione di detto scambio.

V. Conclusioni

La proposta di metodologie relative a *LFC block* dovrà essere presentata da Terna entro due mesi dall'approvazione del presente documento da parte di ARERA, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7(1) del Regolamento SO GL.